

Deliberazione 11 ottobre 2010 – VIS 113/10

Adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Hera Comm S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 ottobre 2010

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modificazioni del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 luglio 2006, n. 152/06;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2006, n. 267/06
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2007, n. 83/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2007, n. 272/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2008, ARG/elt 70/08;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 25 settembre 2009, VIS 93/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09;
- la deliberazione dell'Autorità 11 ottobre 2010, ARG/com 167/10.

Fatto

1. Dall'esame delle bollette acquisite dagli uffici dell'Autorità - nell'ambito dell'attività di monitoraggio sul rispetto da parte degli esercenti delle disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità - è risultato che Hera Comm S.r.l. (di seguito: Hera Comm o società) ha violato alcune disposizioni inerenti le bollette emesse nei confronti dei clienti del mercato libero e in maggior tutela, domestici e non domestici.
2. Pertanto, con deliberazione VIS 93/09 l'Autorità ha avviato nei confronti della società un procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie,

nonché per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi, per le seguenti violazioni relative alle fatture dei clienti:

- a. domestici del mercato libero e in maggior tutela: inosservanza dell'obbligo di indicare i corrispettivi unitari fatturati al cliente per l'uso delle reti, comprensivi delle componenti A, UC, MCT dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (art. 6, comma 1, delibera n. 152/06), dell'obbligo di riportare un Quadro di dettaglio conforme agli schemi definiti dall'Autorità e di utilizzare le denominazioni ivi previste (art. 7, comma 1, e Allegato 3, delibera n. 152/06), nonché dell'obbligo di riportare nella bolletta, vicino al marchio identificativo dell'impresa (e/o del gruppo societario di appartenenza), l'indicazione del servizio (di maggior tutela) o dell'attività (di vendita ai clienti del mercato libero) svolti nei confronti del cliente finale destinatario della bolletta (art. 2, comma 1, lettera c), delibera n. 272/07);
 - b. *non* domestici in maggior tutela: inosservanza dei medesimi obblighi indicati al punto precedente per i clienti domestici, con riferimento, tuttavia, per il Quadro di dettaglio di cui alla delibera n. 152/06, allo schema dell'Allegato 2 per i clienti non domestici (anziché a quello dell'Allegato 3 relativo ai soli clienti domestici);
 - c. *non* domestici del mercato libero connessi in bassa tensione: inosservanza delle medesime disposizioni indicate al punto precedente per i clienti non domestici in maggior tutela, nonché dell'obbligo di riportare nel Quadro sintetico le letture o autoletture del gruppo di misura in base a cui sono stati rilevati i consumi fatturati e la relativa data e/o, nell'ipotesi in cui siano contabilizzati consumi non rilevati tramite letture o autoletture, l'indicazione che i consumi sono attribuiti sulla base di stime (art. 4, comma 1, lettera b), e/o comma 2, e Allegato 1, punto, 1, lettera d), delibera n. 152/06).
3. Con nota 12 marzo 2010 (prot. Autorità n. 011106), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie, confermando la contestazione delle predette violazioni.
 4. Nel corso del procedimento Hera Comm ha depositato sette memorie ed allegata documentazione (prot. Autorità n. 0000773/A del 7 gennaio 2010, prot. Autorità n. 0007613/A del 18 febbraio 2010, prot. Autorità n. 0012783/A del 26 marzo 2010, prot. Autorità n. 0018532/A del 12 maggio 2010, prot. Autorità n. 0025418/A del 13 luglio 2010, prot. Autorità n. 0029802/A del 2 settembre 2010 e prot. Autorità n. 32485/A del 29 settembre 2010).

Valutazione giuridica

5. Con la deliberazione n. 152/06 l'Autorità ha approvato la "*direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità*", contenente disposizioni volte a migliorare la comprensibilità e la trasparenza della bolletta anche dei clienti del mercato libero alimentati in bassa tensione. In particolare, tra i nuovi obblighi a carico degli esercenti vi è quello di riportare in bolletta un Quadro sintetico e un Quadro di dettaglio dei corrispettivi, conformi agli schemi predisposti dall'Autorità, incluse le denominazioni ivi previste, e quello di indicare in ogni

- bolletta in maniera evidente il recapito per l'inoltro all'esercente, anche in forma scritta, di reclami o di richieste di informazioni.
6. Le disposizioni di cui alla deliberazione n. 152/06 sono entrate in vigore:
 - a. *per i clienti del servizio in maggior tutela*:
 - dal 1 aprile 2007 per il Quadro sintetico e le altre informazioni (delibera n. 267/06);
 - dal 1 giugno 2007 per il Quadro di dettaglio (delibera n. 83/07);
 - b. *per i clienti del mercato libero*:
 - domestici, dal 1 novembre 2007 (art. 25, comma 8, delibera n. 156/07);
 - non domestici connessi in bassa tensione, dal 1 ottobre 2008 (delibera ARG/elt 70/08).
 7. Successivamente, con la deliberazione n. 272/07 l'Autorità ha stabilito, tra l'altro, per gli esercenti che svolgono, anche transitoriamente, in maniera integrata il servizio di maggior tutela e l'attività di vendita ai clienti del mercato libero, l'obbligo di riportare nella bolletta, vicino al marchio identificativo dell'impresa (e/o del gruppo societario di appartenenza), l'indicazione del servizio (di maggior tutela) o dell'attività (di vendita ai clienti del mercato libero) svolti nei confronti del cliente finale destinatario della bolletta (art. 2, comma 1, lettera c), in vigore dal 1 gennaio 2008).
 8. Con la deliberazione ARG/com 202/09, in vigore il prossimo 1 gennaio 2011, l'Autorità ha approvato la "*Direttiva per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e gas distribuito a mezzo di rete urbana*" che stabilisce nuove disposizioni in ordine al contenuto della bolletta.
 9. Le infrazioni contestate con la deliberazione VIS 93/09 sono state ammesse dalla società, che nelle memorie depositate ha dimostrato la loro cessazione, anticipando l'adeguamento alle disposizioni di cui alla delibera ARG/com 202/09.
 10. In particolare, dalla documentazione prodotta emerge che:
 - a) in ordine alle violazioni riscontrate nelle bollette emesse nei confronti dei clienti *domestici del mercato libero ed in maggior tutela*:
 - (i) l'inosservanza dell'obbligo di indicare i corrispettivi unitari fatturati al cliente per l'uso delle reti, comprensivi delle componenti A, UC, MCT dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (art. 6, comma 1, delibera n. 152/06) risulta cessata nel mese di settembre 2010;
 - (ii) il mancato rispetto dell'obbligo di riportare un Quadro di dettaglio conforme agli schemi definiti dall'Autorità e di utilizzare le denominazioni ivi previste (art. 7, comma 1 e Allegato 3 delibera n. 152/06) risulta cessato nel mese di settembre 2010, dovendosi intendere, con riferimento ai "Servizi di rete", eliminate le sottovoci "Quota fissa distribuzione", "Quota potenza trasporto", "Quota variabile distribuzione" e tutte le altre sottovoci della macrovoce "Quota energia";
 - (iii) l'inosservanza dell'obbligo di indicare il servizio di maggior tutela o l'attività di vendita ai clienti del mercato libero, svolti nei confronti del cliente finale destinatario della bolletta risulta effettivamente cessata nel mese di febbraio 2010 per i clienti domestici in maggior tutela e nel mese di marzo 2010 per quelli domestici del mercato libero;

- b) in ordine alle violazioni riscontrate nelle bollette emesse nei confronti dei clienti *non domestici in maggior tutela* e di quelli del *mercato libero* connessi in bassa tensione:
- (i) l'inosservanza dell'obbligo di indicare i corrispettivi unitari fatturati al cliente per l'uso delle reti, comprensivi delle componenti A, UC, MCT dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (art. 6, comma 1, delibera n. 152/06) è cessata nel mese di settembre 2010 per i clienti non domestici in maggior tutela e nel mese di giugno 2010 per i clienti non domestici del mercato libero;
 - (ii) la violazione inerente la mancata indicazione del tipo di servizio (in maggior tutela) e/o attività svolta (mercato libero) è cessata nel mese di febbraio 2010;
 - (iii) l'inosservanza dell'obbligo di riportare un Quadro di dettaglio conforme alle disposizioni dell'Autorità è cessata nel mese di giugno 2010 per i clienti non domestici del mercato libero e nel mese di settembre 2010, dovendosi intendere, con riferimento ai "Servizi di rete", eliminate le sottovoci "Quota fissa misura", "Quota fissa distribuzione", "Quota variabile distribuzione", "Quota variabile trasmissione" e tutte le altre sottovoci delle macrovoci "Quota fissa" e "Quota energia", per i clienti non domestici nel servizio di maggior tutela; dal mese di febbraio 2010 è cessata l'indicazione nel Quadro di dettaglio degli "oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica" prima (anziché dopo) del "totale fornitura di energia elettrica e imposte";
 - (iv) il mancato rispetto, nelle bollette dei clienti non domestici del mercato libero, dell'obbligo - di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e/o comma 2, e all'Allegato 1, punto, 1, lettera d), delibera n. 152/06 - di riportare nel Quadro sintetico le letture o autoletture del gruppo di misura in base a cui sono stati rilevati i consumi fatturati e la relativa data e/o, nell'ipotesi in cui siano contabilizzati consumi non rilevati tramite letture o autoletture, l'indicazione che i consumi sono attribuiti sulla base di stime, è cessato nel mese di giugno 2010.
10. Le violazioni contestate sono cessate; tuttavia, stante l'intervenuto adeguamento dei *layout* dei documenti di fatturazione alla delibera ARG/com 202/09, si rileva la necessità che il Quadro sintetico ed il Quadro di dettaglio siano nettamente *separati*, cioè che "*tali schemi risultino su pagine, o almeno facciate dello stesso foglio, distinte (...) L'esposizione senza soluzione di continuità tra le due sezioni non agevola, infatti, la chiara comprensione e identificazione dei dati che il cliente ritiene primari*", come specificato nel documento di consultazione 34/09. Pertanto, le letture rilevate o le eventuali autoletture valide ai fini della fatturazione ai sensi del contratto di fornitura, eventualmente articolate per fasce orarie, oppure l'informazione che i consumi sono contabilizzati sulla base di stime (non possono invece essere riportate "letture stimate") ed i consumi rilevati e fatturati per il periodo di riferimento, eventualmente articolati per fasce orarie (art. 4, comma 1, lett. b), c), d), e comma 3, delibera ARG/com 202/09) facenti parte del Quadro sintetico *non* possono essere esposti nella stessa facciata ove è riportato il Quadro di dettaglio. Limitatamente a tale profilo sussiste, dunque, l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b), della deliberazione di

avvio del presente procedimento. La società dovrà ovviamente attenersi al Glossario contenente le definizioni dei termini utilizzati nei documenti di fatturazione approvato con delibera ARG/com 167/10.

11. La necessità di procedere a complessi ed articolati interventi sui sistemi informativi in uso, al fine di ottemperare alle disposizioni dell’Autorità, dedotta da Hera Comm, non è idonea ad escludere la responsabilità per le condotte contestate.

Quantificazione della sanzione

12. L’articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell’agente;
 - d) condizioni economiche dell’agente.
13. Con deliberazione 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08, l’Autorità ha adottato “*Linee guida sull’applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481*”.
14. Le violazioni contestate sono raggruppabili in due tipi, individuati in ragione della tipologia di cliente finale, domestico o non domestico. Ai fini della quantificazione della relativa sanzione, ognuna delle due violazioni verrà autonomamente valutata alla luce dei sopra citati criteri.

Violazione sub a. del precedente punto 2 (relativa a clienti finali domestici)

15. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Hera Comm non ha rispettato norme poste a tutela dell’interesse dei clienti finali di ricevere documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica trasparenti e comprensibili. La bolletta, infatti, è il principale mezzo di comunicazione tra fornitore e cliente finale: attraverso di essa il cliente finale può verificare i suoi consumi e la spesa che deve sostenere per la fornitura di energia elettrica, riceve importanti informazioni relative al rapporto contrattuale, ai suoi diritti ed obblighi e ad alcuni aspetti della regolazione del settore. Inoltre, in un mercato liberalizzato, come quello attuale, la bolletta rappresenta il primo strumento per valutare la convenienza delle condizioni economiche praticate e per confrontare le offerte provenienti da altri fornitori. E’ pertanto necessario, nell’interesse del cliente e ai fini dello sviluppo della concorrenza, che la bolletta sia redatta in modo chiaro, comprensibile e uniforme e che le informazioni in essa contenute siano complete e trasparenti. In tale contesto diventa, altresì, essenziale per il cliente finale conoscere qual è il mercato in cui è inserito ed è, dunque, importante l’indicazione del servizio (di maggior tutela) o dell’attività (di vendita ai clienti del mercato libero) a cui la bolletta si riferisce, nel caso - come nella specie - di esercente che svolga in forma integrata detti servizi e attività.
16. Sulla durata delle condotte contestate, considerato che le disposizioni della delibera n. 152/06 sono entrate in vigore per i clienti domestici del mercato *libero* il 1 novembre 2007 e per quelli del servizio *in maggior tutela* rispettivamente il 1 aprile 2007 per il Quadro sintetico e le altre informazioni, e il 1 giugno 2007 per il Quadro

di dettaglio, e che l'obbligo di riportare in bolletta l'indicazione del servizio o attività svolti (di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) della delibera n. 272/07) è entrato in vigore il 1 gennaio 2008, si osserva che:

- l'inosservanza dell'obbligo di indicare il servizio di maggior tutela o l'attività di vendita ai clienti del mercato libero, svolti nei confronti del cliente finale destinatario della bolletta risulta effettivamente cessata nel mese di febbraio 2010 per i clienti domestici in maggior tutela e nel mese di marzo 2010 per quelli domestici del mercato libero; pertanto le condotte contestate si sono protratte per poco più di due anni;
- l'inosservanza dell'obbligo di indicare i corrispettivi unitari fatturati al cliente per l'uso delle reti, comprensivi delle componenti A, UC, MCT dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (art. 6, comma 1, delibera n. 152/06) e di riportare un Quadro di dettaglio conforme alle disposizioni dell'Autorità sono cessate nel mese di settembre 2010; pertanto, dette infrazioni si sono protratte per circa tre anni con riguardo alle bollette dei clienti domestici in maggior tutela e per circa due anni e nove mesi con riguardo alle bollette dei clienti domestici del mercato libero.

17. Inoltre, nel corso del procedimento la società ha provveduto ad illustrare in modo dettagliato le attività poste in essere e quelle programmate per eliminare le difformità contestate, comunicando i relativi aggiornamenti e dandone dimostrazione.
18. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
19. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Hera Comm non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Sotto questo profilo appare, altresì, meritevole di apprezzamento la condotta consistente nell'intervenuto adeguamento (a settembre 2010) dei documenti di fatturazione alla disciplina prevista dalla delibera ARG/com 202/09, anticipando così l'attuazione delle nuove disposizioni di circa quattro mesi rispetto alla data della loro entrata in vigore (1 gennaio 2011).
20. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha un fatturato rilevante di circa euro 600.000.000 (seicentomilioni).
21. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 45.000 (quarantacinquemila).

Violazione sub b. del precedente punto 2 (relativa a clienti finali non domestici)

22. Per quanto concerne il profilo della *gravità della violazione*, si rinvia al precedente punto 15.
23. Sulla durata delle condotte contestate, considerato che le disposizioni della delibera n. 152/06 sono entrate in vigore per i clienti non domestici del mercato *libero* il 1 ottobre 2008 e per quelli del servizio *in maggior tutela* il 1 giugno 2007 per il Quadro di dettaglio, e che l'obbligo di riportare in bolletta l'indicazione del servizio o attività svolti (di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) della delibera n. 272/07) è entrato in vigore il 1 gennaio 2008, si osserva che:
 - l'inosservanza dell'obbligo di indicare il servizio di maggior tutela o l'attività di vendita ai clienti del mercato libero, svolti nei confronti del cliente finale destinatario della bolletta risulta cessata nel mese di febbraio

2010; pertanto le condotte contestate si sono protratte per poco più di due anni;

- l'inosservanza dell'obbligo di indicare i corrispettivi unitari fatturati al cliente per l'uso delle reti, comprensivi delle componenti A, UC, MCT dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (art. 6, comma 1, delibera n. 152/06) e di riportare un Quadro di dettaglio conforme alle disposizioni dell'Autorità sono cessate nel mese di settembre 2010; pertanto, dette infrazioni si sono protratte per circa tre anni con riguardo alle bollette dei clienti non domestici in maggior tutela e per quasi due anni con riguardo alle bollette dei clienti non domestici del mercato libero;
 - il mancato rispetto, nelle bollette dei clienti non domestici del mercato libero, dell'obbligo di riportare nel Quadro sintetico le letture o autoletture del gruppo di misura in base a cui sono stati rilevati i consumi fatturati e la relativa data e/o, nell'ipotesi in cui siano contabilizzati consumi non rilevati tramite letture o autoletture, l'indicazione che i consumi sono attribuiti sulla base di stime (art. 4, comma 1, lettera b), e/o comma 2, e Allegato 1, punto, 1, lettera d), delibera n. 152/06) è cessato nel mese di giugno 2010; pertanto la condotta contestata si è protratta per circa un anno e otto mesi.
25. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si rinvia al precedente punto 18.
26. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, si rinvia al precedente punto 19.
27. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rinvia al precedente punto 20.
28. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 35.000 (trentacinquemila)

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Hera Comm S.r.l., delle disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità di cui alla deliberazione n. 152/06 e dell'art. 2, comma 1, lett. c), della deliberazione n. 272/07, nei termini di cui in motivazione;
2. sono irrogate a Hera Comm S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, due sanzioni amministrative pecuniarie pari ad un importo complessivo di euro 80.000 (ottantamila):
 - a) euro 45.000 (quarantacinquemila), per aver violato gli artt. 6 e 7 e l'Allegato 3 della deliberazione n. 152/06 e l'art. 2, comma 1, lett. c), della deliberazione n. 272/07, nell'emissione delle bollette nei confronti dei clienti domestici del mercato libero e in maggior tutela;
 - b) euro 35.000 (trentacinquemila) per aver violato gli artt. 4, 6 e 7 e gli Allegati 1 e 2 della deliberazione n. 152/06 e l'art. 2, comma 1, lett. c), della deliberazione n. 272/07, nell'emissione delle bollette nei confronti dei clienti non domestici connessi in bassa tensione del mercato libero e in maggior tutela;

3. si ordina a Hera Comm S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, di riportare in tutte le bollette il Quadro sintetico e il Quadro di dettaglio su fogli separati o almeno su facciate distinte dello stesso foglio, in modo conforme alla regolazione, e di trasmettere all'Autorità la prova dell'ottemperanza a tale prescrizione entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;
4. si ordina a Hera Comm S.r.l. di pagare le sanzioni di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina a Hera Comm S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Hera Comm S.r.l., con sede legale in via Molino Rosso, n. 8, 40026 Imola (BO), e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

11 ottobre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis